CAMERA DI COMMERCIO
FERRARA RAVENNA

Start-up innovative

Indicazioni per l'iscrizione al registro imprese

L’art. 25 del decreto legge 179/2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 ha introdotto la disciplina delle start-up innovative. La legge n.193/2024 c.d. "decreto concorrenza" ha introdotto alcune rilevanti novità in materia. Queste imprese godono di particolari benefici anche di natura fiscale e devono essere iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Per approfondimenti sulle start-up e sugli incubatori certificati

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021 depositata in data 29 marzo 2021, il servizio di assistenza qualificata alle imprese (AQI) per costituire start up innovative nella forma di s.r.l. con utilizzo dello modello standard tipizzato è al momento SOSPESO.

Scarica la circolare ministeriale del 30/07/2025 *sulle nuove disposizioni previste per le start-up innovativa a seguito delle modifiche introdotte con decreto concorrenza.*

Per le società già costituite e iscritte nell'apposita sezione sono disponibili i nuovi modelli di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti.

All'interno del portale startup.registroimprese.it è possibile consultare la **modulistica** aggiornata in seguito alle novità introdotte dalla legge 193/2024.

Adempimenti per le società iscritte alla sezione speciale delle Start-up innovative

Si ricorda che l’art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto precisi adempimenti per le società iscritte alla sezione speciale delle start-up innovative:

In particolare, il **comma 15** del medesimo articolo stabilisce che *“entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,”, il rappresentante legale della start-up innovativa* ***attesta il mantenimento del possesso dei requisiti*** *previsti dal comma 2 e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese”.*

Si precisa che l'invio della comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti debba avvenire **entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio**. Nell'ipotesi in cui l'approvazione intervenga oltre i termini ordinari di legge, si applica comunque il **termine massimo del 30 giugno** (ovvero del **31 luglio**, nell'eventualità in cui la società si sia avvalsa della proroga a 180 giorni per l'approvazione del bilancio).

Pertanto saranno sanzionati i seguenti casi:

- Bilancio approvato il 20 aprile e comunicazione di mantenimento dei requisiti inviata il 27 maggio (oltre i 30 giorni dall'approvazione)
- Bilancio approvato il 10 giugno, in quanto lo statuto prevede la proroga a 180 giorni per l'approvazione, e comunicazione di mantenimento dei requisiti inviata il 20 luglio (oltre i 30 giorni dall'approvazione)
- Bilancio approvato il 10 giugno, anche se lo statuto NON prevede la proroga a 180 giorni per l'approvazione, e comunicazione di mantenimento dei requisiti inviata il 5 luglio (entro i 30 giorni dall'approvazione del bilancio ma oltre il termine massimo del 30 giugno)
- Bilancio approvato il 15 luglio, anche se lo statuto prevede la proroga a 180 giorni per l'approvazione, e comunicazione di mantenimento dei requisiti inviata il 10 agosto (entro i 30 giorni dall'approvazione del bilancio ma oltre il termine massimo del 31 luglio)
- Bilancio approvato il 20 agosto e comunicazione di mantenimento dei requisiti inviata il 1° settembre (entro i 30 giorni dall'approvazione del bilancio ma oltre il termine massimo del 30 giugno o 31 luglio)

Il modello di dichiarazione sostitutiva, dovrà essere allegato ad apposita pratica telematica e non potrà essere allegato alla pratica di deposito bilancio da presentare **preventivamente**.

Si precisa che, qualora tra i requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, siano state rilevanti le spese in **ricerca e sviluppo** (punto 1 lettera h del comma 2 dell’art. 25) le stesse dovranno risultare dal bilancio e dovranno essere descritte in **nota integrativa**. Si ricorda, altresì, che la start-up innovativa “non distribuisce e non ha distribuito utili” (comma 2 lettera e) e che “a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro” (comma 2 lettera d).

Inoltre, il **comma 17 bis** del medesimo articolo, stabilisce che la start up innovativa inserisce le informazioni di cui comma 12 nella **piattaforma informatica startup.registroimprese.it** in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15.

La dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti deve essere depositata al registro imprese

solo **dopo** aver compiuto l'aggiornamento o la conferma delle informazioni contenute nel **profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it**. Si informa che esiste un **blocco** informatico che **impedisce l'invio** della pratica di Comunicazione Unica con il deposito **della dichiarazione di mantenimento** dei requisiti di start-up/PMI innovativa, se la società **non ha preventivamente aggiornato le proprie informazioni**, nella piattaforma startup.registroimprese.it.

Le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti al Registro Imprese, compreso il deposito del bilancio di esercizio. Le start-up innovative sono inoltre esonerate dal pagamento del diritto annuale.

All'indirizzo
startup.registroimprese.it

un'applicazione on-line permette di far comprendere i vantaggi e gli adempimenti connessi alle start-up

Incubatori certificati di start-up innovative

Con decreto ministeriale del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, sono stati individuati i valori minimi dei requisiti e degli indicatori previsti ai fini dell'autocertificazione degli incubatori di start-up innovative da effettuare per l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

I requisiti riguardano la disponibilità da parte della società di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta competenza, dall'esistenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari, e, soprattutto, di un'adeguata esperienza maturata nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico **è disponibile il modulo di domanda in formato elettronico con il quale gli incubatori di startup innovative potranno procedere con l'autocertificazione dei requisiti e condizioni previste per la conseguente iscrizione presso l'apposita sezione speciale del Registro delle imprese**.
E', inoltre, possibile scaricare una **guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari dell'incubatore certificato (aggiornata a gennaio 2015)**.

Consulta il testo del D.M. 22 febbraio 2013

Scarica la guida ministeriale

Scarica il modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di incubatore certificato